



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PROGETTO "BRAINSEARCH"

Tra

- La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via della Vite, 13 – 00187 Roma - rappresentato dal Capo del Dipartimento dott. Giovanni Serpelloni (di seguito denominato Dipartimento)

E

- La Regione del Veneto – Direzione Regionale per i Servizi Sociali con sede in Venezia – Dorsoduro 3493 – c.a.p. 30123 - Codice Fiscale 80007580279, rappresentata dal Dr. Michele Maglio, Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali (di seguito denominato Ente affidatario)

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto costitutivo;



VISTO l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", il quale prevede che per il supporto organizzativo ai Sottosegretari, alle cui dirette dipendenze non sia posta alcuna struttura, possono essere istituite apposite strutture di missione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 dicembre 2002 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e s.m.i.;


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 recante nomina del Sen. Carlo Amedeo Giovanardi a Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 recante delega di funzioni in materia di politiche antidroga, politiche per la famiglia e servizio civile al Sottosegretario di Stato Sen. Carlo Amedeo Giovanardi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008, Reg. 8 - Presidenza, fg. n. 20, con il quale viene istituita la Struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche antidroga" posta alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Sottosegretario delegato";

VISTO D.P.C.M. 18 dicembre 2008 con il quale è stata prorogata – fino al 31 dicembre 2009 e comunque non oltre la data di istituzione di una struttura generale a norma dell'art. 7 – commi 2 e 3 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 – l'attività della struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche antidroga" registrato alla Corte dei conti in data 10 febbraio 2009 Reg. n. 1 Fog.326;



The image shows a handwritten signature in black ink on the left and a circular official stamp on the right. The stamp contains the text "PROVINCIA - REGIONE DEL VERBAIO" at the top and "UFFICIO REGIONALE PER I SERVIZI SOCIALI" at the bottom. In the center of the stamp, there is a stylized signature or set of initials.

VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato alle Politiche per la famiglia, per il Contrasto alle Tossicodipendenze e servizio Civile, Sen. Carlo Giovanardi, del 23 gennaio 2009 recante l'organizzazione interna della struttura di missione "Dipartimento per le politiche antidroga" registrato alla Corte dei Conti il 06 marzo 2009 Reg. n. 2 Fog. n. 280;

VISTO il D.P.C.M. in data 4 febbraio 2009 di conferimento dell'incarico dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 di Responsabile della Struttura di Missione "Dipartimento per le politiche antidroga", al Dott. Giovanni Serpelloni registrato alla Corte dei Conti il 26 febbraio 2009 Reg. n. 2 Fog. n. 110;

VISTO il D.P.C.M. 19 dicembre 2008 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 2009;

Premesso


che è stato rilevato il comune interesse ad avviare un programma di collaborazione, sulla base del comma 1 dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di realizzare studi e ricerche in ambito delle neuroscienze nel campo della lotta alle tossicodipendenze, nell'ottica di acquisire dati ed informazioni scientifiche utili a predisporre piani e programmi a supporto delle politiche di settore;

che il Dipartimento Politiche Antidroga sulla base delle indicazioni della V^a Conferenza Nazionale sulle Droghe ha previsto la creazione e la promozione di un Network Nazionale nel campo della Ricerca sulle Dipendenze (NNRD);

che vi è la necessità di collegare e coordinare gli attuali gruppi di ricerca in Italia finalizzati a sviluppare ricerche anche sulla base di bisogni e delle strategie nel contesto delle neuroscienze e del neuroimaging;

che per dare impulso a questa area di interesse è necessario anche creare collaborazioni internazionali nel campo scientifico con i maggiori centri di ricerca europei ed americani;

che vi è la necessità di un forte coordinamento al fine di non disperdere risorse e meglio finalizzare gli sforzi di ricerca;



The image shows a handwritten signature in black ink on the left and an official circular stamp on the right. The stamp contains the text "REGIONE DEL VENETO" at the top, "DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA" on the left side, and "SERVIZIO SANITARIO" at the bottom. In the center of the stamp, there is a stylized signature or logo.

che un approfondimento ed un orientamento verso le neuroscienze anche nel campo delle tossicodipendenze possa aiutare l'operatore sanitario-socio nel quotidiano rapporto con i pazienti e migliorare le proprie capacità diagnostiche e terapeutiche;

che lo studio e l'approfondimento di queste tematiche da parte degli operatori dei dipartimenti delle dipendenze consentirà loro di acquisire informazioni importantissime sui meccanismi fisiopatologici della tossicodipendenza e arrivare a trasformare l'attuale modello concettuale di riferimento per la realizzazione di interventi terapeutici e percorsi diagnostici mirati e più efficaci;

che il Dipartimento Politiche Antidroga intende promuovere e sostenere attività di ricerca nel campo delle neuroscienze applicate alla tossicodipendenza attraverso un progetto di ricerca denominato "*BRAINSEARCH - mappatura cerebrale delle aree del craving e del resisting e identificazione dei danni cerebrali in soggetti tossicodipendenti: uno studio con risonanza magnetica funzionale ad alto campo*";

che la Regione del Veneto, considerati gli studi e le ricerche preliminarmente eseguiti nello specifico campo, presso l'Azienda USSL 20 di Verona - Dipartimento delle Dipendenze - Unità di Neuroscienze – è stata individuata quale Ente affidatario per la gestione del progetto "*BRAINSEARCH - mappatura cerebrale delle aree del craving e del resisting e identificazione dei danni cerebrali in soggetti tossicodipendenti: uno studio con risonanza magnetica funzionale ad alto campo*"; (in allegato come parte integrante del presente Accordo).


SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell'Accordo

1. Il Dipartimento per le Politiche Antidroga (Ente committente) incarica la Regione Veneto (Ente affidatario) di realizzare (in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Antidroga) tramite l'Ente esecutore Azienda ULSS 20 di Verona –



Dipartimento delle Dipendenze, in qualità di centro collaborativo, il progetto citato nelle premesse, che viene allegato al presente Accordo e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Efficacia - Durata - Proroga.

1. L'Accordo è efficace a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione all'Ente affidatario da parte del Dipartimento di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo da parte degli Organi di controllo e del relativo decreto di impegno della spesa.
2. Conseguentemente l'Ente affidatario o l'ente esecutore delegato dalla Regione inizierà l'attività di progetto secondo le modalità in esso contenute ed oggetto del presente Accordo, dando formale comunicazione di "avvio attività".
3. Pertanto, la data di inizio del progetto, al fine di calcolare la data precisa di fine progetto, in base alla durata prevista, sarà quella riportata dalla lettera di comunicazione di "avvio attività" di cui sopra inviata dall'Ente affidatario o dall'ente esecutore delegato dalla Regione al Dipartimento, comunque non oltre i 30 giorni successivi alla lettera di notifica del Dipartimento all'Ente affidatario dell'avvenuta registrazione dell'approvazione dell'Accordo da parte degli organi di controllo di cui al punto 1.
4. La mancata comunicazione formale di "avvio attività" costituirà motivo di invalidazione ed annullamento del presente Accordo.
5. L'Accordo prevede una durata totale finanziata di 12 mesi, salvo proroghe con una possibile estensione e rifinanziamento sulla base dei risultati raggiunti e previa esistenza di idonei finanziamenti da verificare in sede di bilancio di previsione.
6. La richiesta di proroga per essere considerata valida dovrà essere formulata dall'Ente affidatario o dall'ente esecutore delegato dalla Regione entro 60 giorni dal termine del progetto di cui al punto 3.
7. E' facoltà del Dipartimento concedere apposite proroghe, previa formale e motivata richiesta da parte dell'Ente affidatario o dell'ente esecutore delegato dalla Regione e approvazione formale trasmessa mediante lettera A/R da parte di questo Dipartimento in caso di accoglimento della richiesta.
8. La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità ad esclusivo giudizio del Dipartimento potrà avvenire, comunque, fermo restando la quota totale del finanziamento.



9. Nella richiesta della proroga in caso di mancata risposta non potrà essere fatto valere il tacito assenso.

Art. 3

Modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività

1. Le attività di cui al presente Accordo verranno realizzate secondo quanto previsto nel progetto allegato – parte integrante del presente Accordo - nel rispetto degli obiettivi, dei metodi e dei tempi predichiarati.
2. Il Dipartimento si potrà avvalere di un apposito Gruppo di lavoro per il coordinamento e la valutazione della puntuale realizzazione del progetto e potrà inoltre intraprendere nei confronti dell'Ente affidatario o dell'ente esecutore delegato dalla Regione ogni iniziativa ritenuta utile e valida a tal fine, anche avvalendosi di esperti esterni.
3. I componenti del Gruppo di lavoro vengono definiti dal Capo Dipartimento per le politiche antidroga, con uno specifico decreto e tale Gruppo avrà anche la finalità di verificare l'andamento delle attività di progetto e la congruità delle spese sostenute, tale Gruppo riferisce direttamente al Capo Dipartimento o suo delegato.
4. Il funzionamento del Gruppo non prevede particolari oneri a carico delle Amministrazioni ma laddove esistenti, saranno a carico del progetto.
5. Il Dipartimento e l'Ente affidatario intraprendono ogni iniziativa utile per il monitoraggio delle attività realizzate e per la conseguente valutazione delle stesse, secondo il piano di valutazione previsto dal progetto, le indicazioni del Capo Dipartimento o suo delegato e quanto sopra riportato.
6. L'Ente affidatario o l'ente esecutore delegato dalla Regione consentirà e agevolerà le attività di valutazione e controllo costituendo questo, vincolo per il mantenimento della collaborazione.
7. Il gruppo di ricerca dell'Ente affidatario garantirà la partecipazione e la presenza di un proprio rappresentante all'interno del gruppo di coordinamento del network nazionale di ricerca sulle dipendenze presso il Dipartimento Politiche Antidroga, che verrà convocato dal Capo Dipartimento e all'interno del quale verranno anche affrontate valutazioni in progress delle attività svolte.
8. L'Ente affidatario o l'ente esecutore delegato dalla Regione garantirà la presenza ad un eventuale workshop annuale organizzato dal Dipartimento per la presentazione dei risultati in sede scientifica.

Art. 4



Oneri finanziari

1. L'onere finanziario per la realizzazione del progetto è a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 "Politiche antidroga"– cap 787 per una somma onnicomprensiva pari ad € 90.000,00 (novantamila/00 euro).

Art. 5

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Per le attività di cui all'articolo 1 del presente Accordo e relativamente al progetto allegato è stabilito a favore dell'Ente affidatario un finanziamento onnicomprensivo di € 90.000,00 (novantamila/00 euro) per sostenere le spese di realizzazione così come previste e riportate nel piano finanziario del progetto; tale finanziamento sarà erogato previa disponibilità di cassa con le seguenti modalità:
 - a. un importo pari al 60% del finanziamento complessivo di cui al comma 1 verrà erogato dopo la registrazione da parte dell'organo di controllo del decreto di approvazione del presente Accordo e del relativo impegno di spesa e il ricevimento della lettera di "avvio attività" di cui all'art. 2 comma 2;
 - b. l'ulteriore 40% del finanziamento verrà erogato dopo sei mesi dall'inizio delle attività così come previsto dall'articolo 5, comma 1 e a fronte della valutazione positiva da parte del Dipartimento dei risultati raggiunti e della rendicontazione finanziaria del primo semestre di attività che dovrà dimostrare l'effettiva spesa sostenuta e il completo utilizzo del budget assegnato con la prima tranche del finanziamento inviata dall'ente affidatario;
 - c. in caso di non completo utilizzo della prima quota erogata potrà essere detratta una quota equivalente al valore non speso, alla seconda quota di finanziamento.
2. Il finanziamento è concesso all'Ente affidatario al fine di rimborsare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 6 corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, ricevute fiscali, ecc) in copia conforme, al fine di poterne verificare l'effettivo sostenimento nonché la concordanza tra il finanziamento assegnato e le spese sostenute.



3. Gli acquisti e le spese possono essere legittimati per beni e servizi esclusivamente inerenti alle attività di progetto secondo la normativa vigente di settore e comunque secondo quanto previsto nel progetto.
4. L'attività non si connota, quindi, in alcun modo come attività di impresa o cessione di prestazione di forniture all'ente committente.
5. I pagamenti, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a. prima tranche, saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente affidatario e contestuale invio di rendicontazione di risultato e finanziaria relativa al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività poste in essere nel periodo di riferimento, mediante accredito della somma sul c/c 30522 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Venezia – Banca d'Italia IBAN IT28M0100003245224300030522 (così come comunicato dall'ente affidatario). Tale richiesta dovrà essere intestata ed inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga – Via della Vite, 13 - 00187 Roma.
6. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.
7. Laddove dovessero verificarsi economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto le risorse finanziarie residue potranno essere utilizzate, previa autorizzazione formale del Dipartimento secondo modalità ed obiettivi sempre inerenti al tema del presente Accordo che verranno individuati dal Dipartimento anche su proposta dell'Ente affidatario e potranno essere oggetto di una eventuale estensione temporale del progetto.

Art. 6

Rendicontazione di risultato e rendicontazione finanziaria

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'Ente affidatario o Ente Esecutore delegato dalla Regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato in progress (stato di avanzamento delle attività progettuali) ed una rendicontazione finanziaria sulle spese effettivamente sostenute, pena la sospensione del presente Accordo.
2. Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata in formato elettronico elaborabile e contemporaneamente in formato cartaceo sottoscritto e siglato in ogni sua parte mediante raccomandata a/r.



3. Le rendicontazioni dei risultati dovranno essere fornite utilizzando il formato del progetto presentato ed approvato e, nello specifico, dovranno essere utilizzati e riportati gli stessi obiettivi, indicatori predichiarati nel progetto, evidenziando i risultati raggiunti con quanto previsto ed elencato nel progetto originale. La rendicontazione finanziaria dovrà essere redatta sul formato standard fornito da questo Dipartimento (come da allegato).
4. Durante lo svolgimento delle attività progettuali previste nel presente Accordo potranno essere apportati adattamenti al progetto ed al piano finanziario esclusivamente se preautorizzati dal Dipartimento e fermo restando l'importo complessivo anche a condizione, che gli stessi migliorino l'utilizzo complessivo del budget di progetto. Gli adattamenti possono essere richiesti dall' Ente Esecutore delegato dalla Regione e sono sottoposti, per il recepimento e la messa in opera da parte dell'Ente affidatario o Ente Esecutore delegato dalla Regione all'assenso – esplicito e formale - del Dipartimento.
5. Entro trenta giorni successivi la scadenza delle attività progettuali, l'Ente affidatario o Ente Esecutore delegato dalla Regione trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato finale, nelle forme pattuite, ed una rendicontazione finanziaria in duplice copia delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, pena la sospensione del presente Accordo e recupero delle somme erogate.

Art. 7

Norme regolatrici dell'Accordo

1. L'esecuzione dell'Accordo è regolata dalle clausole del presente atto, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di contabilità pubblica, nonché dalle altre disposizioni regolanti l'attività convenzionale della Pubblica amministrazione.
2. I risultati prodotti dalle attività del presente Accordo saranno di proprietà del Dipartimento e della Regione Veneto fermo restando un diritto gratuito, previa autorizzazione formale, di utilizzo da parte dell'Ente affidatario o Ente Esecutore delegato dalla Regione, senza limiti di tempo e di territorio per i suddetti risultati, per scopi di ricerca e di didattica, senza ciò dia diritto all'Ente affidatario di acquisire ulteriori diritti di proprietà, oltre quelli previsti del presente Accordo. E' escluso all'Ente affidatario l'utilizzo dei prodotti e dei risultati del progetto per finalità commerciali (dirette o indirette). Eventuali pubblicazioni o eventi di tipo congressuali in relazione all'attività di progetto dovranno, pertanto, prevedere previa formale



autorizzazione la seguente dicitura "Attività/progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri" associata al logo del DPA.


3. Il Dipartimento potrà disporre degli elaborati di cui all'articolo 7 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto e quanto si riterrà utile e necessario.
4. I dati e gli archivi elettronici generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto del presente Accordo e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno messi a disposizione da parte dell'Ente affidatario del Dipartimento per le Politiche Antidroga fin dall'inizio dello svolgimento delle attività e consegnati in copia elettronica, integrale, prevedendo l'accesso totale al data base che sarà accessibile - tramite password: la fornitura dovrà essere completa anche delle eventuali routine di elaborazione utilizzate. I dati potranno essere inseriti e pubblicati in appositi spazi del sito web del Dipartimento per le politiche antidroga nonché sui portali informativi contro le droghe per utilizzo a scopo di studi e ricerca di organizzazioni ed enti accreditati ed autorizzati a tale scopo dal Dipartimento.

Art. 8

Esiti del Progetto e pubblicazioni

1. L'Ente affidatario o Ente Esecutore delegato dalla Regione dovrà oltre ai rapporti di attività e finanziari consegnare un rapporto tecnico pubblicabile esplicitante in maniera compiuta e dettagliata i risultati del progetto mediante un formato che preveda l'esposizione di tali dati attraverso specifiche tabelle numerate, accompagnate da idonei grafici numerati e descritti con commento tecnico. Il formato editoriale dovrà essere quello utilizzato per la Relazione al parlamento 2008. Il rapporto dovrà essere consegnato in formato cartaceo rilegato a spirale in cinque copie oltre che in formato elettronico (Standard Word 2003 e non PDF) e corredato da file di diapositive (Standard in Power Point 2003) di tutte le tabelle e i grafici in formato modificabile (non immagine).
2. La struttura logica di tale rapporto dovrà essere preconcordata con il Dipartimento, prevedendo inoltre la possibilità di almeno tre revisioni di bozze del report finale prima della formulazione del giudizio di idoneità da parte del Dipartimento. Tale giudizio sarà indispensabile per poter procedere con la liquidazione dei finanziamenti a saldo delle quote previste.

Art. 9



Diffusione dei dati e dei risultati

1. I dati e i risultati del progetto, anche in forma parziale, potranno essere oggetto di comunicazione mediatica con diffusione a mezzo stampa, televisione, radio o via internet in qualsiasi forma da parte dell'Ente affidatario o Ente Esecutore delegato dalla Regione previa accordo e assenso del Dipartimento. Tale modalità è prevista anche per la cessione a terzi di tali dati e informazioni, non preventivamente e formalmente autorizzati dal Dipartimento, ivi comprese organizzazioni e rappresentanze politiche o amministrazioni pubbliche. La diffusione dei dati e delle informazioni del progetto è compito esclusivo ed istituzionale del Dipartimento o suo delegato che avrà cura di coinvolgere la Regione Veneto o l'Ente Esecutore delegato dalla Regione.

Art. 10

Responsabilità

1. Il Dipartimento non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività per realizzare il progetto da parte dell'Ente affidatario.
2. La Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano sorgere in connessione ad azioni che comportino responsabilità dirette di una delle Parti stesse verso terzi.
3. La Parti si impegnano ad osservare pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i. in quanto applicabile.

Art. 11

Recesso, risoluzione e penalità

1. Il Dipartimento per le Politiche Antidroga ha facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, corrispondendo all'Ente affidatario o Ente Esecutore delegato dalla Regione le spese documentalmente già sostenute o impegnate e non revocabili ma solo a fronte dell'esistenza di un titolo giudicato idoneo dal Dipartimento in relazione al presente Accordo, con rinuncia da parte dell'Ente affidatario ad altro compenso a qualsiasi titolo o ragione.
2. Il presente Accordo si rescinde: per mancata comunicazione formale di "avvio attività", per inadempienza o non realizzazione degli obiettivi nei modi e nei tempi previsti dal progetto, per mancata o presentazione di non idonea e completa documentazione di rendicontazione secondo quanto riportato del presente Accordo e nel progetto allegato, per non congruo utilizzo dei finanziamenti secondo quanto previsto dall'art. 5 e dall' art. 6. Il Dipartimento invierà formale nota di contestazione



motivata all'Ente affidatario a cui dovrà seguire, entro e non oltre 15 giorni, una risposta formale. Dopo tale termine, se non si arriverà ad una conciliazione e non saranno prontamente rimosse le cause dell'inadempienza e colmate le eventuali omissioni, il Dipartimento potrà rescindere il presente Accordo ottenendo la restituzione immediata degli eventuali finanziamenti residui salvo le spese già sostenute e giustificate dalle azioni ed attività, considerate valide dal Dipartimento ai fini progettuali, fino a quel momento eseguite.

Art. 12

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità del presente Accordo, il Foro competente è quello di Roma.


Il presente Accordo è formato da n. 12 articoli e n. 12 pagine.

Il presente Accordo e l'allegato progetto, che ne costituisce parte integrante, saranno trasmessi al competente organo di controllo.

Dipartimento per le Politiche Antidroga

Il Capo del Dipartimento

Dott. Giovanni Serpelloni




Per la Regione del Veneto

Il Dirigente Regionale

30 DIC 2009

della Direzione per i Servizi Sociali



dr. Michele Maglio

